



**COMUNE DI LA LOGGIA
PROVINCIA DI TORINO**

Servizio Demografico - Attività Economiche e Produttive

**ATTRIBUZIONE
AL MOMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA
DEL DOPPIO COGNOME PATERNO E MATERNO**

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 — Attribuzione cognome materno.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 286 in data 8 novembre - 21 dicembre 2016, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma desumibile da un'interpretazione sistematica delle disposizioni del codice civile (artt. 237, 262 e 299) e di quelle, anche di natura regolamentare, relative all'Ordinamento dello Stato civile,

- nella parte in cui non consente ai **coniugi, di comune accordo**, di trasmettere ai figli, **al momento della nascita, anche il cognome materno**.

In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

- dell'art. 262, primo comma, cod. civ., (**cognome del figlio nato fuori dal matrimonio**) nella parte in cui non consente ai genitori, **di comune accordo**, di trasmettere al figlio, **al momento della nascita, anche il cognome materno**
- e dell'art. 299, terzo comma, (**cognome dell'adottato**) cod. civ. nella parte in cui non consente **ai coniugi in caso di adozione** compiuta da entrambi, di attribuire, **di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione**.

Con la richiamata pronuncia e dal giorno successivo alla sua pubblicazione, viene definitivamente rimossa dall'ordinamento la preclusione, implicita nel sistema di norme deliberate dalla Corte Costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno.

L'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, sostanzialmente innovativa della disciplina della materia di che trattasi, l'ufficiale dello stato civile accoglie **la richiesta dei genitori**



che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione.

Pertanto si evidenzia quanto segue.

DECORRENZA DELLA POSSIBILITA' DI ATTRIBUIRE IL DOPPIO COGNOME

Il doppio cognome paterno e materno può essere attribuito **solamente al momento della dichiarazione di nascita (formazione atto di nascita).**

Pertanto nessuna modifica - allo stato attuale - può essere effettuata, per attribuire il doppio cognome, agli atti di nascita già esistenti. Pertanto le persone nate prima della sentenza della Corte Costituzionale in questione non possono richiedere la modifica del cognome sull'atto di nascita per avere il doppio cognome.

“ Le novità in esame trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (avvenuta nella G.U. n. 52 del 28/12/2016), fermo restando che, dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria di cui agli artt. 89 e ss., D.P.R. n. 396/2000. “ (circolare Ministero Interno n. 7 del 14.06.2017).

COME SARA' IL DOPPIO COGNOME

Il doppio cognome che può essere attribuito al momento della formazione dell'atto di nascita di comune accordo dai genitori **è solamente quello paterno seguito da quello materno** perché in questo senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza suddetta.

Pertanto non può - allo stato - essere imposto il cognome materno seguito da quello paterno.

In caso di non accordo tra i genitori potrà essere attribuito solamente il cognome paterno.

L'attribuzione «anche» del cognome materno al nuovo nato, ove prescelta, non può non riguardare tutti gli elementi onomastici di cui detto cognome sia composto.

Sui piano del diritto Internazionale privato, anche gli atti di nascita, formati all'estero, di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, recanti il cognome materno di seguito a quello paterno, sono ora ricevibili ai fini della trascrizione.



ACCORDO DEI GENITORI PER ATTRIBUIRE IL DOPPIO COGNOME

Il doppio cognome paterno e materno può essere attribuito solo in sede di formazione dell'atto di nascita e **solamente di comune accordo dei genitori.**

In caso di non accordo tra i genitori potrà essere attribuito solamente il cognome paterno.

Pertanto

nel caso di filiazione all'interno del matrimonio:

il genitore – padre o madre – che si presenta all'ufficio di stato civile per la formazione dell'atto di nascita del bambino (atto di nascita con il quale viene attribuito il cognome e il nome), nel caso intenda attribuire il doppio cognome - paterno seguito da quello materno - si assume implicitamente la responsabilità nel dichiarare di attribuire il doppio cognome di attestare che fra i genitori sussiste l'accordo per l'attribuzione del doppio cognome.

“ Del resto, la stessa disciplina dell'attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull'accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all'ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori.

L'attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l'attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto *ope legis* bensì la previa e concorde scelta dei genitori. “ (circolare Ministero Interno n. 7 del 14.06.2017).

nel caso di filiazione NON all'interno del matrimonio:

se il figlio è riconosciuto come proprio figlio da entrambi i genitori dovranno in ogni caso essere presenti entrambi i genitori in ufficio davanti all'ufficiale dello stato civile per rendere la dichiarazione di nascita (formazione atto di nascita) con il riconoscimento del figlio e, se lo ritengono, formulare all'interno di essa l'accordo per attribuire il doppio cognome paterno e materno.